



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
XVII (già IX) SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

tra

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] alla [REDACTED], presso lo studio dell' [REDACTED], che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

**attori**

ed

[REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla [REDACTED] [REDACTED], presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

**convenuta**

nonché

[REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla [REDACTED] n. 191, presso lo studio dell' [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

**terza intervenuta**

**oggetto:** mutuo bancario

**conclusioni:** come in atti e verbali di causa



**FATTO E DIRITTO**

I sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma [REDACTED] S.p.A. chiedendo che, previo accertamento della pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici ed usurari, fosse dichiarata la gratuità ex art. 1815 c.c. del contratto di mutuo da loro stipulato in data 9 marzo 2001 con la banca convenuta e che quest'ultima fosse condannata a restituire tutte le somme indebitamente percepite da compensare, eventualmente, con il debito residuo oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniali anche ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.

Con comparsa depositata il 14/10/2015 si sono costituite congiuntamente la convenuta [REDACTED] S.p.A. e la società [REDACTED] S.r.l., la quale ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. precisando che il credito relativo al mutuo per cui è causa le era stato ceduto dalla banca mutuante nell'ambito del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della l. 130/1999. La convenuta e la terza intervenuta hanno chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito rivendicato dagli attori; hanno chiesto, inoltre, la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni per l'abuso del diritto e la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. gli attori, in aggiunta alle domande originariamente formulate, hanno chiesto: di ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del mutuo in oggetto alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; di dichiarare la nullità della clausola di determinazione dei tassi di interesse ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB con conseguente sostituzione con quelli di legge previsti dall'art. 117 comma 7 TUB.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti ed all'udienza del 10/11/2017 è stata trattenuta in decisione,



previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

\*\*\*\*\*

Le domande proposte dagli attori sono infondate.

E' provato per *tabulas* che in data 9/03/2001, i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno stipulato con la [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di lire 140.000.000 da restituire in 180 rate mensili. Il contratto, allegato in copia al fascicolo di parte attrice (doc. 1), risulta sottoscritto anche da Tiziana Alfonsi quale parte datrice di ipoteca unitamente ai due mutuatari.

Gli attori allegano anzitutto la natura usuraria del contratto da loro stipulato in ragione della somma tra il tasso di interesse corrispettivo del 7,13% e il tasso di mora del 10,13%.

La tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio è ribadita anche nella perizia stragiudiziale e nel parere *pro veritate* allegati all'atto di citazione (cfr. docc. 2 e 3) nei quali è richiamata, tra le altre, una nota pronuncia della Suprema Corte (Cass. 9/1/2013 n. 350) interpretata nel senso che quest'ultima avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, si debbano appunto sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, interpretazione alla quale si ricollega un vasto contenzioso.

Ora, la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori.

In particolare, non è corretta la tesi attrice che l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora



non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Una volta acclarata l'inconsistenza giuridica della tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, tornando alla fattispecie in esame, deve escludersi che siano stati pattuiti interessi usurari. Ed infatti nel mutuo oggetto di causa tanto l'interesse corrispettivo quanto l'interesse di mora pari rispettivamente al 7,13% ed al 10,13%, singolarmente considerati, non superano il tasso soglia anti-usura del 10,40% rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione.

L'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto e all'estinzione anticipata del rapporto, come infondatamente sostenuto dagli attori.

Ritiene, infatti, il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. La pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore.



In particolare poi non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata, in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG, perché meramente eventuale, potendo essere considerata alla stregua di una penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia.

Per quanto concerne gli altri oneri accessori al mutuo si deve rilevare che la parte attrice non ha specificamente indicato, né tanto meno documentato le singole voci di spesa e il relativo ammontare e, pertanto, allo stato non vi sono elementi per ritenere che detti oneri abbiano determinato un innalzamento del TEG tale da superare la soglia usuraria.

Destituite di fondamento sono anche le ulteriori difese svolte dagli attori concernenti la presunta applicazione di interessi anatocistici *contra legem* quale conseguenza del metodo di ammortamento c.d. alla francese utilizzato dalla banca.

La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.

Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. La caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è quindi quella di operare un'illecita



capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Peraltro, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia appunto, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.

Una volta esclusa l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi usurari ed anatocistici *contra legem* vanno respinte la domanda di dichiarazione di gratuità del contratto di mutuo in esame e le conseguenti richieste volte alla rideterminazione del saldo ed alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita.

Parimenti va disattesa la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, non essendo configurabile alcuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta.

Passando ad esaminare le domande - introdotte con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. - di correzione della segnalazione del mutuo in oggetto alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e di nullità della clausola di determinazione dei tassi di interesse ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB e di sostituzione con quelli di legge previsti dall'art. 117 comma 7 TUB, se ne deve rilevare l'inammissibilità, trattandosi di vere e proprie domande nuove e non di mere precisazioni delle domande iniziali.

In ogni caso le nuove domande formulate dagli attori sono destituite di ogni fondamento.

Ed invero la domanda finalizzata alla *"corretta segnalazione ... del presente procedimento in Centrale dei Rischi"* non è supportata dalla prova documentale di eventuali segnalazioni pregiudizievoli a carico degli attori e tantomeno della illegittimità di tali segnalazioni.



Per quanto riguarda, poi, la pretesa violazione dell'art. 117, comma 6, TUB, per mancata indicazione del TAEG/ISC è bene premettere che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, *"a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Tornando al caso in esame si deve in primo luogo rilevare l'inapplicabilità di siffatta disciplina al contratto di mutuo in esame che è stato stipulato in data 9 marzo 2001 e, quindi, ben prima dell'emanazione della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003.

In secondo luogo appare comunque evidente l'inconferenza del parametro normativo invocato dagli attori a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza della mancata indicazione dell'ISC.

Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB sanziona con la nullità le *"clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*.



Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

L'erroneità delle impostazioni difensive fin qui esaminate e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi *contra legem* non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dagli attori perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova su di loro gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. 26/02/2003 n. 2887).



In conclusione tutte le domande formulate dagli attori vanno respinte.

Da ultimo va respinta anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla convenuta e dalla terza intervenuta. Ed infatti l'azione promossa dagli attori, pur rivelatasi infondata, non integra l'abuso del diritto né tanto meno la violazione dei principi di correttezza e buona fede come infondatamente sostenuto dalla convenuta e dalla sua avente causa, non potendo essere negato il diritto di un contraente di agire in giudizio anche in costanza del rapporto contrattuale, fatti salvi i limiti dell'azione temeraria che, però, nel caso di specie, non è stata provata in tutti i suoi elementi costitutivi previsti dall'art. 96 c.p.c..

In ragione della prevalente soccombenza gli attori sono tenuti a rifondere ad Intesa Sanpaolo S.p.A. e a ISP CB IPOTECARIO S.r.l. le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande proposte dagli attori;
- respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da [REDACTED] S.p.A. e da [REDACTED] S.r.l.;
- condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rifondere ad [REDACTED] S.p.A. e ad [REDACTED] S.r.l. le spese di lite liquidate in complessivi Euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.

Roma, lì 24/04/2018

Il Giudice  
dott. Giuseppe Russo

